



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 10/05/2023 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

MAZZI GIUSEPPE, Presidente e Relatore
BUCCARO ALFREDO, Giudice
DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice

in data 10/05/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1508/2021 depositato il 23/03/2021

proposto da

Astrea Tre Srl - 06748051007

Difeso da

Sara Formichetti - FRMSRA84A53H501A
Guglielmo Franski - FRNGLL64T29F537J

Rappresentato da Francesco Lionetti - LNTFNC75E12H501L

Rappresentante difeso da

Sara Formichetti - FRMSRA84A53H501A
Guglielmo Franski - FRNGLL64T29F537J

ed elettivamente domiciliato presso saraformichetti@ordineavvocatiroma.org

contro

Comune di Monterosi - Via Urbano Del Drago 37 01100 Viterbo VT

Difeso da

Piero Petrillo - PTRPRI55P05H501L

ed elettivamente domiciliato presso pieropetrillo@ordineavvocatiroma.org

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 155/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VITERBO sez. 3 e pubblicata il 20/07/2020

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4 IMU 2013

a seguito di discussione in pubblica udienza

Svolgimento del processo

La soc. Astrea Tre S.r.l. ricorreva avverso l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Monterosi, relativo ad IMU 2013, per l'importo di euro 139.211,00, in ordine ad immobili della società destinati alla vendita.

Con sentenza n. 155/2020 la CTP di Viterbo rigettava il ricorso e compensava le spese, affermando che non è stato dimostrato il diritto alla esenzione in quanto la ricorrente non ha tempestivamente trasmesso, in ottemperanza alla disposizioni vigenti, la dichiarazione IMU al Comune.

Nei confronti della predetta sentenza propone appello la contribuente, la quale eccepisce:

la erroneità della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto il palese errore materiale in cui è incorso l'avviso di accertamento ove determina l'imposta con riferimento agli "immobili-merce";

la erroneità della sentenza per non aver riconosciuto il difetto di possesso in relazione alle unità immobiliari di cui ai n. 2, 3 e 4 dell'avviso di accertamento.

Si è costituito in giudizio la Comune, che rileva:

nella fattispecie l'appellante non ha presentato alcuna dichiarazione IMU di variazione, con ogni conseguenza di legge;

in ordine al presunto difetto di possesso, in relazione alle unità immobiliari di cui ai n. 2-3-4 dell'avviso di accertamento (che assumono peraltro un rilievo del tutto esiguo rispetto al totale accertato), a seguito di fusione societaria ed alla conseguente ritenuta erroneità dell'avviso di accertamento, nessuna dichiarazione di variazione IMU e' stata presentata: per le operazioni straordinarie di fusione o scissione, il Comune non può essere in possesso delle informazioni necessarie e, pertanto, rimane incontestabile l'obbligo dichiarativo, al fine di comunicare l'eventuale mutamento del soggetto che è in possesso dell'immobile.

Motivi della decisione

L'appello deve essere rigettato.

L'art. 2, comma 5 *bis*, del d.l. 102/2013 è infatti chiaro nel prevedere “*a pena di decadenza*” la necessaria presentazione di tempestiva e apposita dichiarazione, per la quale si fa riferimento a specifico modello ministeriale, con cui il contribuente “*attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica*”.

Se non vi fosse stata la esplicita previsione secondo cui la dichiarazione deve essere presentata, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, a pena di decadenza, la questione avrebbe potuto anche essere controversa, ma il tenore testuale della norma non consente dubbi interpretativi.

La tardiva dimostrazione del possesso dei requisiti sostanziali che davano diritto alla esenzione non consente di porre rimedio alla mancanza dell'ulteriore requisito previsto dalla norma, che è costituito dalla tempestiva presentazione di apposita dichiarazione rivolta al Comune (adempimento questo che consente peraltro, allo stesso Comune, di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari).

Per quanto riguarda il secondo motivo di appello, appare ugualmente convincente l'affermazione della parte appellata secondo cui anche la attribuzione di immobili nell'ambito di operazioni di fusione o scissione societaria deve essere notificata con apposito modulo di variazione, non essendo altrimenti l'ente locale in possesso delle necessarie informazioni.

Non essendo stata quindi provata, nel caso di specie la presentazione nei termini, né della apposita dichiarazione IMU con riguardo agli immobili-merce, né della richiesta di variazione quanto al soggetto obbligato al pagamento dell'IMU, l'appello della contribuente deve essere rigettato.

Con riguardo alle spese va tenuto conto della disciplina di cui al nuovo testo dell'art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992 (come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f) d. lgs. 156/2015), secondo cui “*le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate*”: nel caso di specie non sussiste nessuna di tali situazioni.

La parte soccombente deve essere quindi condannata al pagamento delle spese di giudizio, che, tenuto conto del valore della causa, possono essere liquidate in complessivi euro 3.000,00. Va rilevato al riguardo che sono stati presi in considerazione i criteri e gli importi stabiliti dal d.m. n. 55 del 2014 (modificato in ultimo dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147) e dalle tabelle allegate, in relazione anche alla previsione di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso d.m. nonché, in concreto, alla natura della controversia, tale da far ritenere congrua la somma sopra indicata. In particolare è stato considerato che l'accoglimento dell'appello deriva dal mancato rispetto di una prescrizione di legge e non dalla insussistenza della situazione di fatto che dava diritto all'esenzione. Occorre

inoltre considerare la riduzione del venti per cento – sulla tariffa applicabile agli avvocati – di cui all’art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992, poiché il Comune è stato assistito da propri funzionari.

P.Q.M.

La Corte di giustizia tributaria

Rigetta l’appello e condanna la contribuente alle spese, che liquida in complessivi euro 3.000,00.

Roma, 10 maggio 2023.

Il Presidente Estensore
Dr. Giuseppe Mazzi